



ORIGINALE

COMUNE DI COMUN NUOVO
PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente 10082

DELIBERAZIONE N. **9**

in data: **28.04.2023**

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **20.30**, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità di cui all'art. 40 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e degli artt. 8 e s.s. dello Statuto Comunale, sono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- MORIGGI IVAN, Sindaco	Presente	7. LOCATELLI MATTEO Cons.	Presente
1.BELUSSI ANGELO Cons.	Presente	8. ROTA ANGELO Cons.	Presente
2.ALBORGHETTI FEDERICA Cons.	Presente	9. CORTINOVIS DANTE Cons.	Assente
3.FERRI LUCA Cons.	Presente	10. MOLTANI FABIO MARCO Cons.	Presente
4.DE PAIVA BRINATE ALBORGHETTI A Cons.	Presente	11.MORETTI LAVINIA Cons.	Presente
5.PROVENZI ANGELO SANTO Cons.	Presente	12.RAVIZZA FRANCO Cons.	Presente
6.AVELLINI MELCHIORRE GABRIELLA Cons.	Presente		

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Partecipa il Segretario Comunale **Concilio Dr.ssa Leonilde** il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Moriggi Ivan** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. n. 9 del 28.04.2023

Risultano presenti n. 12 Consiglieri Comunali.

Risulta assente giustificato il Consigliere Comunale Dante Cortinovis.

Sono presenti tutti e 4 gli Assessori esterni: il Vice Sindaco Rossi e gli Assessori Rossoni, Cattaneo e Belotti.

La discussione si è svolta al punto precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*;

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

CONSIDERATO il regolamento per l'applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 28/06/2014, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTI in particolare:

- a) i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: *“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”*;
- b) il comma 654 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*;
- c) il comma 654-bis dell'art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che *“Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).”*;
- d) l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che *“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...”*;
- e) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

DATO ATTO che ARERA:

- il 31 ottobre 2019 ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la delibera ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE;
- con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- con successiva deliberazione n. 363/2021, ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- per l'elaborazione del PEF pluriennale stabilisce l'utilizzo del modello allegato alla delibera n. 363/2021, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità riportante gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la suddetta deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- con la delibera n. 15/2022 avente ad oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;

- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 57/2020/R/RIF, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina delle tariffe della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni assunte dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

CONSIDERATO che

- a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/12/2021 è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2022-2025;
- b) che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stata approvata la modifica al Regolamento per l'applicazione della tassa Rifiuti (TARI) con le modifiche prescritte dalla delibera Arera n. 15/2022;
- c) il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e della deliberazione n. 363/2021 con la quale AREA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 ,per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2023;
- d) ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ed è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

- e) la società Servizi Comunali ha predisposto, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, il prospetto delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come sopra riportato;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 652 della legge della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato da ultime dall' art. 57-bis, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) il quale prevede, tra l'altro, che *“il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”*;

DATO ATTO che:

- a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 in misura non superiore ai valori massimi come da indicazioni ministeriali come risulta dalla allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato A);
- c) l'importo della manovra tariffaria della TARI a copertura dei costi previsti dal piano finanziario è pari a € 418.111,00 di cui parte variabile pari a € 245.358,00 e parte fissa pari a € 172.753,00. Per il calcolo delle tariffe viene considerato l'importo di € 415.334,00, di cui parte fissa € 169.976,00 e parte variabile € 245.358,00 al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO di dover stabilire, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, per il versamento della TARI 2023 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ rata acconto, con scadenza 16/06/2023;
- 2^ rata saldo e conguaglio, con scadenza 31/12/2023;
- Rata unica a saldo, con scadenza 16/06/2023 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

RITENUTO, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare gli allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei

rifiuti urbani per l'anno 2023;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 (G.U: n. 295 del 19.12.2022) con il quale è stato disposto che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2223/1014 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023”*.

VISTA la legge 29 dicembre 2012, n. 197 recante *“Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che dispone all'art.1, comma 775, il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023:*

VISTO l'art. 3, comma 5, del' D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;
- l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTI:

- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le *«disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»*;
- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi dai responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n.12 - Consiglieri assenti n. 1 (Cortinovis)

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n. 9
 Voti contrari n. //
 Consiglieri astenuti n. 3 (Moltani, Moretti e Ravizza)

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. DI PRENDERE ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23-12-2021 è stato approvato il PEF pluriennale 2022-2025 quale atto preliminare e incidente nella determinazione delle tariffe;
- 3. DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti “TARI” per le utenze domestiche e non domestiche determinate sulla base del Piano Finanziario e della banca dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l’anno 2023, come risulta dall’allegata proposta (Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento per ogni tipologia di utenza;
- 4. DI STABILIRE**, in sede di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, una tariffa omnicomprensiva a carico dei richiedenti e per ogni singolo intervento pari ad € 38,50 da inserirsi nell’avviso di pagamento TARI da emettere;
- 3. DI APPROVARE** le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” per l’anno 2023 come di seguito indicate:

Categoria utenza domestica	Quota Fissa €	Quota Variabile €	Litri Compresi
Componenti 1	0,31310	27,0560	160
Componenti 2	0,36590	63,2883	200
Componenti 3	0,40420	81,4084	240
Componenti 4	0,43360	99,6000	280
Componenti 5	0,46560	131,7046	360
Componenti 6 o più	0,48860	154,8555	360
Categoria utenza non domestica	Quota Fissa €	Quota Variabile €	Litri/mq Compresi
01-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,39630	0,66420	0,88
02-Campeggi, distributori carburanti	0,99070	1,67340	54,32
03-Stabilimenti balneari	0	0	-
04-Esposizioni, autosaloni e depositi merci non alimentari	0,49540	0,63870	0,59
05-Alberghi con ristorante	0	0	-
06-Alberghi senza ristorante	0,99070	1,67340	0,48
07-Case di cura e di riposo	0	0	-
08-Uffici, agenzie, studi professionali	1,39940	2,37590	25,93
09-Banche ed istituti di credito	0,71830	1,22120	0,31
10-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferr	1,37460	2,33000	11,34
11-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,60990	2,55480	1,51
12-Attività artig. tipo botteghe: falegn. idraul., fabbro, ecc.	1,28790	1,78830	8,7
13-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,43650	2,04380	4,81
14-Attività industriali con capannoni di produzione	0,84210	1,91610	9,38
15-Attività artigian. con capannoni di prod. beni specifici	0,69350	1,14960	6,59

16-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,05890	10,13480	2,67
17-Bar, caffè, pasticceria	4,50780	7,61830	4,83
18-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	2,22910	3,68650	5,07
19-Plurilicenze aliment. e/o miste e depositi merci alimentari	1,98140	3,21650	4,7
20-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,50470	12,70230	6,77
21-Discoteche, night club	0	0	0
99-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,28790	1,78830	1,7

4. DI APPROVARE il valore pari a €/Litro 0,035 sulla base del quale verranno quantificati a consuntivo i litri eccedenti quelli indicati in tabella precedente, derivanti dai conferimenti delle singole utenze;

5. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1 gennaio 2023;

6. DI DARE ATTO che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito dall'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e pertanto la copertura dell'entrata a titolo di TARI per tali categorie di utenze è assicurata del predetto canone;

7. DI APPROVARE per l'anno 2023, per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:

- 1^ rata acconto, con scadenza 16/06/2023;
- 2^ rata a saldo, con scadenza 31/12/2023;
- Rata unica a saldo, con scadenza 16/06/2023 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

8. DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";

9. DI DARE ATTO ALTRESÌ che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle procedure amministrative conseguenti all'approvazione del presente regolamento nel rispetto dei termini di legge;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n.12 - Consiglieri assenti n. 1 (Cortinovis)

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. //

Consiglieri astenuti n. 3 (Moltani, Moretti e Ravizza)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Delibera di C.C. n. 9 del 28.04.2023

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Moriggi Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Concilio Dr.ssa Leonilde

RELATA DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.Lgs.vo 267/00 e s.m.);

Addì, 27/06/2023

Il Funzionario incaricato
(Legnani Barbara)
